

LE DONAZIONI AL TEMPO DEL CORONAVIRUS

Anche per le erogazioni liberali sono intervenute specifiche novità dettate dalle incessanti e profonde esigenze e necessità determinate dal diffondersi del virus Covid 19.

A fronte di tali e tante necessità, la solidarietà degli italiani non si è fatta attendere e sono nate spontanee e numerose le iniziative di raccolta fondi destinate a sostenere gli ospedali e, più in generale, finalizzate a contenere e gestire l'emergenza, non solo sanitaria, in atto.

E' l'art. 66 del D.L. n.18/2020 (cd. "CuraItalia") a prevedere "Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" disponendo agevolazioni "*ad hoc*" per coloro che erogano (in denaro o natura), nel corso dell'anno 2020, al fine di fronteggiare l'emergenza dovuta al Covid 19.

I benefici si rivolgono a privati cittadini, ad enti non commerciali ed alle imprese, che potranno scegliere se erogare denaro o beni in natura (ad es. beni di prima necessità quali i generi alimentari, i farmaci, le mascherine, i disinfettanti sino ad arrivare ai macchinari per le terapie o altri beni o materiali di necessità).

Art. 66 del D.L. n.18/2020:

Comma 1

Detraibilità dall'imposta sul reddito a favore di **persone fisiche** ed **enti non commerciali**

Pertanto, le persone fisiche e gli enti non commerciali possono detrarre¹ il 30% delle loro donazioni, in denaro o natura, "finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", se sono destinate a favore:

-  dello Stato
-  delle regioni
-  degli enti locali territoriali

¹ La **detrazione d'imposta**, come è noto, è una somma che è possibile sottrarre da una imposta per ridurne, legalmente, l'ammontare. A differenza della deduzione fiscale, la quale è una riduzione della base imponibile ovvero sia l'importo su cui calcolare l'imposta, la detrazione viene applicata all'imposta calcolata (che viene conseguentemente denominata lorda) e che, riducendola, dà l'imposta netta, ossia l'imposta effettivamente dovuta.

- ✚ di enti o istituzioni pubbliche
- ✚ di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro.

La misura massima di euro 30.000 fa riferimento all'importo della detrazione, come espressamente si evince dalla relazione illustrativa al decreto legge. Ciò significa che l'importo massimo di euro 30.000, si raggiunge a fronte di un'erogazione liberale di euro 100.000 e dunque, oltre tale importo, la detrazione massima fruibile resta nella misura massima di euro 30.000².

Comma 2

Deducibilità dal reddito a favore delle imprese operando un esplicito rinvio alla L. n. 133/99 ampliando, pertanto, l'applicazione dell'articolo 27 della stessa legge recante "Disposizioni in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche" che prevede:

- ✚ la deducibilità dal reddito d'impresa delle erogazioni liberali in denaro per il tramite **di fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti**³;
- ✚ che in caso di beni ceduti gratuitamente, gli stessi non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa;
- ✚ il non assoggettamento ad imposta sulle donazioni dei trasferimenti effettuati;
- ✚ **l'identificazione delle fondazioni, delle associazioni, dei comitati e degli enti destinatari delle erogazioni liberali sulla base dei contenuti del DPCM del 20 giugno 2000**⁴.

Ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, le erogazioni liberali in denaro e/o natura sono deducibili nell'esercizio in cui sono effettuate.

Comma 3

Con riferimento alle erogazioni in natura, si dispone che "ai fini della valorizzazione delle erogazioni in natura si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28 novembre 2019"⁵.

² La detrazione trae spunto da quella già prevista, ed in vigore, per le erogazioni effettuate nei confronti degli enti del Terzo settore (art. 83, co. 1 del D.lgs. 117/2017) e si riferisce sia alle erogazioni in denaro che in natura.

³ Sulla questione degli enti ai quali destinare le erogazioni sembrerebbe necessario un chiarimento essendo gli enti individuati nel co. 1 dell'art. 66, una platea maggiore e più articolata rispetto a quelli richiamati nel rinvio alla L. n. 133/199.

⁴ Anche in questo caso sarà necessario un chiarimento. Vedi nota precedente

⁵ Pertanto:

a. l'ammontare della detrazione o della deduzione spettante nelle ipotesi di erogazioni liberali in natura è quantificato sulla base del valore normale del bene oggetto di donazione, determinato ai sensi del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (articolo 9 del D.P.R. n. 917 del 1986).

Art. 99 del D.L. n.18/2020

commi 1 e 2

Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato all'apertura di uno o più conti correnti bancari dedicati in via esclusiva a raccolta e utilizzo delle donazioni liberali di somme finalizzate a far fronte all'emergenza epidemiologica del virus COVID-19. A tali conti correnti ed alle relative risorse si applica la normativa recata dal nuovo codice della protezione civile, in materia di impignorabilità e non sequestrabilità delle risorse di contabilità speciale. Si dettano norme per le acquisizioni finanziate in via esclusiva tramite le donazioni di persone fisiche o giuridiche private.

commi 3 e 4

Nella vigenza dello stato di emergenza⁶ e in ogni caso sino al 31 luglio 2020, l'acquisizione di forniture e servizi da parte di aziende, agenzie ed enti del Servizio sanitario nazionale da utilizzare nelle attività di contrasto dell'emergenza COVID-19, ove finanziata in via esclusiva tramite donazioni di persone fisiche o giuridiche private (con donazioni), avviene mediante affidamento diretto, senza previa consultazione di due o più operatori economici, per importi non superiori alle soglie comunitarie recate dal codice dei contratti pubblici e a condizione che l'affidamento sia conforme al motivo delle liberalità⁷.

Comma 5

- b. per valore normale il richiamato articolo 9 intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso.
- c. se donazioni in natura corrispondenti a un "bene strumentale", ad es. apparecchio per respirazione o altro strumento utile allo scopo (anche se non medico), l'ammontare della detrazione o della deduzione è "determinata con riferimento al residuo valore fiscale all'atto del trasferimento" ossia al valore originario di acquisto del bene meno le eventuali quote percentuali di ammortamento (se beni vecchi non nuovi) dedotte in precedenza;
- d. nel caso di erogazione liberale avente ad oggetto i beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero materie prime e sussidiarie, semilavorati e altri beni mobili diversi dai predetti beni d'impresa, l'ammontare della detrazione o della deduzione è determinato con riferimento al minore tra il valore normale e quello determinato per le cd. rimanenze (ai sensi dell'articolo 92 TUIR).
- e. a livello documentale, l'erogazione in natura deve risultare da atto scritto in cui il donatore descrive analiticamente i beni donati, indicandone i relativi valori, mentre il soggetto beneficiario si impegna a utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel caso specifico l'adozione di misure di contrasto e contenimento dell'epidemia da Covid-19.

⁶ Deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020.

⁷ Tali maggiori introiti integrano e non assorbono i budget stabiliti con decreto di assegnazione regionale.

Viene tuttavia, stabilito l'obbligo per ogni pubblica amministrazione beneficiaria delle erogazioni di cui all'art. 99, in esame, di tenere una rendicontazione separata e al termine dello stato di emergenza nazionale da COVID-19, tale separata rendicontazione dovrà essere pubblicata sul sito internet da ciascuna amministrazione beneficiaria al fine di garantire la trasparenza della fonte e dell'impiego delle suddette liberalità.

Di seguito una Tabella di riepilogo

TABELLA RIEPILOGATIVA EROGAZIONI LIBERALI IN DENARO E NATURA EX D.L. N. 18/2019 Art. 66 e art. 99			
ART. 66			
SOGGETTO EROGANTE	TIPOLOGIA DI EROGAZIONE		DESTINATARI EROGAZIONI
	DENARO	NATURA	
PRIVATI CITTADINI	DETRAZIONE di IMPOSTA 30% entro limite € 30.000	Ai fini della valorizzazione delle erogazioni in natura di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 66, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28 novembre 2019	Stato, Regioni, enti locali territoriali, enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni con personalità giuridica, senza scopo di lucro.
ENTI NON COMMERCIALI	DETRAZIONE di IMPOSTA 30% entro limite € 30.000		
IMPRESE Si applica art. 27 della L. 13 maggio 1999, n. 133 ma con talune precisazioni	DEDUZIONE INTEGRALE di QUANTO VERSATO SENZA ALCUN LIMITE. N.B. * l'art. 27 della L. n. 133 dispone che le erogazioni in denaro siano fatte per il tramite di soggetti specificamente individuati (es. ONLUS, fondazioni, associazioni sindacali e di categoria) INOLTRE , ai fini IRAP (imposta regionale sulle attività produttive, le erogazioni liberali in denaro o natura di cui al co. 2 dell'art. 66 sono deducibili nell'esercizio in cui sono effettuate	Le erogazioni in natura effettuate da imprese non si considerano destinate a finalità estranee all'esercizio dell'impresa e, pertanto, non concorrono a formare il reddito imponibile	*Per quanto riguarda tale aspetto, si ritiene che il rinvio all'art. 27 della L. n. 133/99 (limitazione degli enti ai quali erogare) debba essere valutata con criticità, dovendosi ritenere applicabile, invece , il ventaglio dei destinatari individuati nell'art. 66 (vedi riquadro sovrastante) (oltre che a Stato, regioni, enti locali, istituzioni pubbliche). Sulla questione sarebbe utile un immediato chiarimento anche per non limitare i numerosi interventi degli enti del terzo settore che, in questo momento, stanno attivando raccolte fondi per sostenere l'emergenza

N.B. Per poter beneficiare di queste agevolazioni sarà necessario procedere alla donazione tramite **mezzi di pagamento tracciabili** assegni, bonifici postali o bancari, bollettini postali, carte di credito, carte di debito o prepagate e bancomat.

N.B. Ovviamente le agevolazioni previste dall'art. 66 in commento non sostituiscono le differenti agevolazioni già oggi in vigore e previste dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 99

SOGGETTO DESTINATARI O delle SOMME	TIPOLOGIA di EROGAZIONE	MODALITA' ed OBBLIGHI del DESTINATRIO	DESTINAZIONE SOMME (FINALITA')
Dipartimento della Protezione civile	Somme di denaro (donazioni - art. 793 c.c.)	Apertura di C.C. dedicati esclusivi per raccolta di somme di denaro	Le erogazioni liberali sono finalizzate all'emergenza
		Affidamento diretto, senza previa consultazione di due o più operatori economici, per importi non superiori alle soglie di cui all'art. 35 D.Lgs. n. 50/2016 (Codice contratti pubblici) ed a condizione che l'affidamento sia conforme al motivo delle liberalità	E' prevista l'impignorabilità e non sequestrabilità delle risorse di contabilità derivanti da tale raccolta
		Ciascuna P.A. beneficiaria attua rendicontazione separata, per la quale e' autorizzata l'apertura di un conto corrente dedicato e ne assicura la completa tracciabilità	I maggiori introiti integrano e non assorbono i budget stabiliti con decreto di assegnazione regionale.
		Al termine dello stato di emergenza nazionale da COVID-19, tale separata rendicontazione deve essere pubblicata da ciascuna P.A. beneficiaria sul proprio sito internet al fine di garantire la trasparenza della fonte e dell'impiego delle suddette liberalità	